

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno 2008 il giorno 16 del mese di luglio alle ore 10 presso la sede dell'Associazione in Via Garibaldi 62/A, previo regolare avviso di convocazione a tutte le associate, si è riunita l'assemblea generale - parte ordinaria e parte straordinaria - ,delle socie, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. *Ratifica delibere del Consiglio di Amministrazione in merito alla disponibilità della associazione alla partecipazione al "Festival del Diritto"*
2. *chiusura estiva per ferie*

Parte straordinaria

1. **modifica denominazione;**
2. **revisione e aggiornamento statuto;**
3. **varie ed eventuali.**

Sono presenti n. 6 socie in persona, portatrici di n. 5 deleghe scritte, per un totale di n. 11 socie su 11 iscritte al libro soci.

Presenti:Nicoletta Dal Vera, Donata Trincianti,Daniela Possenti, Marisa Pozzi, Elena Draghi, A.Paola Nagel

Assenti: Carla Gabbiani delega Nicoletta Dal Vera, Carolina Pozzi delega Donata Trincianti,Paola Colla delega Daniela Possenti, Fabrizia Costa delega A.Paola Nagel, Gabriella Pizzi delega Marisa Pozzi.

Si constata la validità dell'assemblea , ai sensi dello Statuto, sia per le maggioranze richieste per l'assemblea ordinaria che per l'assemblea straordinaria.

A presiedere , in assenza della Presidente Carla Gabbiani, viene nominata ad assumerne le funzioni Nicoletta Dal Vera, e a fungere da segretaria Donata Trincianti.

Parte Ordinaria

1. Presa visione del programma illustrato durante l'ultima riunione della Consulta della Cultura si decide di partecipare ai lavori di organizzazione dell'evento.
2. Si approva la chiusura estiva dal 16 luglio al 30 agosto 2008.

Parte Straordinaria

Al punto 1. Si decide di modificare la denominazione attuale in "**Qui Arte – Centro Culturale**" in quanto si ritiene un logo più idoneo a rappresentare le attività dell'associazione.

Si dà quindi lettura della bozza di Statuto revisionato. Segue ampia discussione e vengono apportate alcune modifiche, su richiesta dalle socie presenti. Quindi con voto palese

SI DELIBERANO

ed approvano alla unanimità le modifiche allo statuto , che pertanto da oggi è vigente nel testo che di seguito sub A viene trascritto.

Nulla più avendo a deliberare, alle ore dodici la riunione viene sciolta, dopo avere letto e approvato il presente verbale.

La Presidente (Nicoletta Dal vera)

La Segretaria(Donata Trincianti)

STATUTO COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 – E' costituita una Associazione Volontaria senza finalità di lucro avente denominazione "Qui Arte * Centro Culturale" enunciabile anche e di seguito indicata come "Qui Arte".

La durata dell'Associazione è illimitata.

Essa è regolata dagli articoli 36 e seguenti C.C..

Art. 2 – La sede legale è in Piacenza, via Garibaldi n. 62/A.

Essa svolge la sua attività nel territorio della provincia di Piacenza, delle province limitrofe, e ovunque si renda utile e/o necessaria la sua presenza per il raggiungimento dello scopo sociale.

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 - L'Associazione "Qui Arte" persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, non ha fini di lucro ma culturali, socio economici e formativi.

In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore dei soci e di tutta la collettività, l'Associazione si propone la diffusione, lo studio, l'assistenza, per i problemi del recupero, lo sviluppo della creatività, con particolare attenzione a quella femminile, in discipline artistiche, artigianali, ambientali. In questo ambito si propone per promuovere studi, ricerche, sperimentazioni, didattica, e ogni altra attività attinente lo sviluppo, la valorizzazione e il recupero delle peculiarità di cui sopra, soprattutto relativamente alla presenza femminile nella società e nella famiglia per la promozione di una cultura delle pari opportunità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito degli scopi statutari e per una sempre maggiore diffusione di quanto sopra, potrà :

- promuovere e organizzare conferenze, corsi di formazione per insegnanti, formatori, imprenditori/trici;
- approntare metodologie e strumenti per l'orientamento professionale, lavorativo, imprenditoriale;
- organizzare corsi di formazione e qualificazione professionale per persone in cerca di occupazione;
- predisporre studi e progetti finalizzati all'elaborazione e realizzazione di programmi di sviluppo e sostegno in aree territoriali o settori produttivi da recuperare e/o incentivare;

- partecipare, organizzare, collaborare a seminari, mostre ed esposizioni d'arte e di manufatti sia artistici che di artigianato di qualità e di tradizione, con iniziative nei vari settori, con scambi culturali intersettoriali, interzonal, transnazionali;
- realizzare ed organizzare proiezioni di diapositive e filmati, sia di corto che di lungo metraggio;
- produrre audio e/o videocassette e qualsiasi altro supporto elettronico e/o informatico atto allo scopo di promozione e diffusione;

Le attività di cui sopra, o quelle ad essa direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione, nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, prevalentemente tramite le prestazioni volontarie, libere e gratuite dei propri aderenti.

Nel caso di grandi manifestazioni afferenti le iniziative inerenti gli scopi istituzionali, l'associazione potrà avvalersi di prestazioni volontarie libere e gratuite di non associati.

L'Associazione, peraltro, nei casi di particolare necessità stabiliti dalla legge 383/2000 e dalla legge regionale 34/2002, potrà avvalersi di prestazioni lavorative, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

“Qui Arte” è assolutamente apolitica e non ha scopo di lucro.

Art. 4 – “Qui Arte” potrà, con deliberazione assembleare, affiliarsi e/o affiliare altre organizzazioni per il migliore perseguimento dello scopo sociale.

SOCI

Art. 5 – Il numero degli aderenti è illimitato. Possono essere associate tutte le persone fisiche e giuridiche private, nonché le Associazioni di fatto, senza finalità lucrative o economiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Le persone fisiche che intendano essere ammesse dovranno:

- avere condotta morale e civile incensurabile;
- presentare domanda scritta controfirmata da due soci in regola con il pagamento delle quote sociali;
- dichiarare di attenersi scrupolosamente alla osservanza di quanto previsto dal presente Statuto, dalle norme del Regolamento interno e dalle delibere Assembleari.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito all'accoglimento o alla reiezione della domanda in modo insindacabile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Art. 6 – I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a – ordinari;
- b – sostenitori;
- c - benemeriti.

Soci ordinari – sono coloro che pagano la tassa di iscrizione, la quota ordinaria e i contributi straordinari (quota annuale) nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.

Soci sostenitori – sono coloro che si obbligano a versare i contributi, sia ordinari che straordinari in misura almeno doppia rispetto a quanto versato dai soci ordinari.

Soci benemeriti – sono coloro che, per speciali benemeritenze culturali e/o sociali, attività particolarmente rilevante qualitativamente e/o quantitativamente, elargizioni o altro, siano nominati tali dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 – Tutti i Soci indistintamente hanno i seguenti diritti e doveri:

- partecipare alle attività sociali, osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- partecipare alle assemblee, ed accedere alle cariche associative;
- versare la quota sociale deliberata annualmente dalla Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Il socio neo iscritto o receduto dovrà ugualmente e d'obbligo pagare la quota dell'anno in corso. Le quote straordinarie deliberate devono essere corrisposte entro il termine di volta in volta fissato.

Art. 8 – L'appartenenza a "Qui Arte" cessa:

- per mancato pagamento delle quote sociali, ordinaria e/o straordinaria, annualmente deliberate;
- per l'insorgere di interessi contrastanti con quelli del Centro;
- per gravi motivi (condanne penali rese esecutive, etc.);
- per dimissioni, da presentarsi almeno un mese prima della fine dell'anno sociale (31/12);
- per decesso o scioglimento (persone giuridiche).

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il socio potrà essere reintegrato ove dimostri che i motivi della cessazione erano dovuti a cause gravi e/o di forza maggiore.

Art.9 – E' prevista la categoria dei soci fruitori, e precisamente di una particolare categoria di persone che senza avere i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e versando una quota annuale simbolica, deliberata di anno in anno nel corso dell'Assemblea Ordinaria per la approvazione del bilancio, possono fruire di quanto offerto dalla Associazione, ad esempio partecipazione a visite a musei, mostre – e attività comunque rientranti nello spirito divulgativo formativo e culturale della Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 – Tutte le cariche ricoperte dai soci sono gratuite e possono essere riconfermate alla scadenza senza alcun limite temporale.

Art. 10 – Sono organi di “Qui Arte”:

- a** - l’Assemblea dei soci;
- b** – il Consiglio Direttivo;
- c** - il Comitato Esecutivo;
- d** -i revisori dei conti.

Art. 11 - ASSEMBLEE DEI SOCI

Le assemblee dei soci possono essere:

- ordinarie;
- straordinarie.

La convocazione delle assemblee avviene senza obbligo di particolari formalità, con avviso comunicato almeno cinque giorni prima e contenente l’indicazione del luogo, data e orario, nonché degli argomenti all’ordine del giorno.

Le Assemblee sono valide in prima convocazione in presenza di almeno la metà dei Soci.

La seconda convocazione potrà essere tenuta a una distanza di almeno 24 ore dalla prima e si intenderà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Nelle Assemblee ogni Socio ha diritto ad un voto.

Non sono ammesse più di due deleghe, che devono essere date per iscritto, per ogni socio presente all’Assemblea.

Le deliberazioni delle Assemblee sono adottate a maggioranza semplice, salvo quanto concerne le modifiche allo Statuto , deliberazioni per le quali è necessario il voto favorevole di un terzo dei soci iscritti a “Qui Arte”

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il Presidente delle Assemblee è il Presidente di “Qui Arte”: in sua assenza da un Presidente eletto tra i Soci presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Qualora almeno dieci soci lo richiedano, o siano coinvolte persone presenti, la votazione avverrà a scrutinio segreto, nel qual caso verranno nominati tra i Soci due scrutatori.

Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

Ad essa spettano i seguenti compiti:

- a** - approvare il bilancio consuntivo e preventivo, in uno con la relazione del Consiglio Direttivo, sentita la relazione dei Revisori dei Conti;
- b** - delinea e delibera le linee generali della futura attività di “Qui Arte”;
- c** - alla scadenza elegge tra i Soci i componenti degli organismi direttivi, e precisamente i consiglieri e i revisori dei conti;
- d** - delibera il contributo sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- e** - approva e/o modifica i Regolamenti Sociali;

f - delibera in merito alla gestione sociale, finanziaria, patrimoniale della Associazione, delegando le funzioni esecutive al Presidente;

g - delibera su ogni altro argomento non di straordinaria amministrazione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dalla legge per la approvazione del bilancio.

La convocazione avviene per volontà del Consiglio Direttivo, del Presidente, di tre Consiglieri o di un terzo dei soci iscritti. Le richieste da parte dei Soci per porre argomenti particolari all'ordine del giorno devono essere firmate da almeno il dieci per cento dei Soci iscritti e devono pervenire al Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Ad essa spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare modifiche allo Statuto;
- b. deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la nomina del liquidatore.

La sua convocazione avviene per iniziativa del Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori, oppure su richiesta di almeno un quinto dei Soci iscritti che inoltrino domanda scritta e firmata al Presidente proponendo un ordine del giorno: in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione elegge tra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, e distribuisce tra i Consiglieri i vari incarichi, quali quelli di segretario e tesoriere.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, di un terzo dei Consiglieri, per iniziativa del Collegio dei Revisori.

Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno tre Consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Al Consiglio Direttivo sono demandati i seguenti compiti:

- a. dirigere e amministrare la società, vigilando sull'osservanza del presente Statuto;
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- c. predisporre il programma annuale delle attività sociali, sviluppare l'attività di "Qui Arte" vigilare sull'attività delle sezioni promuovendone il coordinamento;
- d. deliberare in merito alle domande di ammissione, di recesso e/o di esclusione dei Soci nel Centro;
- e. nominare i soci onorari o benemeriti;
- f. compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, quali, a titolo esemplificativo, autorizzare il Presidente all'impiego di persone per il buon andamento di "Qui Arte", ad acquistare o vendere e/o contrarre contratti di locazione, a gestire rapporti di conto corrente bancario e/o postale;
- g. redigere il bilancio preventivo, consuntivo e la relazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- h. deliberare la misura della quota ordinaria e/o straordinaria da sottoporre all'Assemblea;
- i. convocare le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie;
- j. predisporre eventuali Regolamenti Interni.

Art. 15 – COMITATO ESECUTIVO

Nell'ambito del Consiglio Direttivo per le deliberazioni di ordinaria amministrazione che richiedono immediata attuazione delibera un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere addetto al settore interessato.

Art. 16 – PRESIDENTE

Il Presidente, e in sua assenza il Vice Presidente hanno la rappresentanza legale e sociale di "Qui Arte".

Esso promuove e sorveglia le attività degli organi direttivi, dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

Art. 17 – TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla amministrazione economica della società, incassa quanto perviene alla Associazione attraverso le diverse fonti di entrata, provvede ai pagamenti.

Qualora sia impedito o assente può delegare un altro Consigliere o il Segretario.

Non può fare operazioni non previste dallo Statuto o non autorizzate dagli organi direttivi.

Art. 18 – SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, coordina le varie attività sociali deliberate dagli organi direttivi.

Art. 19 – RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori sono responsabili verso l'Associazione, e i loro diritti e obblighi sono regolati dagli artt. 2260 e seguenti del Codice Civile. Le dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato non lo sollevano dagli impegni assunti fino a quando non sia sostituito da chi subentri in sua vece e nella carica e negli impegni – quali fideiussioni, garanzie, anticipazioni di denaro-.

Art. 20 – REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri: nella prima riunione essi eleggono il Presidente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso controlla la gestione amministrativa/patrimoniale, il rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni, e ne rende conto ai Soci. I Revisori assistono alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

PATRIMONIO

Art. 21 – FONTI DI FINANZIAMENTO

Le entrate sono costituite da:

- a. quote annuali dei soci, ordinarie e/o straordinarie;
- b. contributi di privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rimborsi derivanti da convenzioni;

- e. contributi una tantum per i servizi prestati da “Qui Arte” agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- f. cessione di proprie pubblicazioni, elaborati, software ai propri associati;
- g. speciali finanziamenti di Enti, Istituti, Associazioni sia pubblici che privati;
- h. ogni introito che pervenga a qualsiasi titolo.

Le entrate saranno integralmente devolute alle finalità proprie della Associazione, così come contemplate nel presente Statuto.

Art. 22 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a. beni mobili e immobili acquisiti da “Qui Arte”;
- b. valori e beni acquisiti per lasciti, donazioni, etc.;
- c. eccedenze annue di bilancio non destinate ad integrare le entrate previste per l’anno successivo o a fronteggiare spese di gestione.

Art. 23 – BILANCIO

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge e civilistici verrà redatto il bilancio consuntivo di gestione, che con il bilancio preventivo, la relazione sulla gestione, la proposta di fissazione delle quote annuali, verrà sottoposto all’approvazione della Assemblea dei Soci.

In nessun caso gli avanzi di gestione potranno essere destinati a fini diversi da quelli istituzionali . In materia fiscale si fa riferimento alle norme dei testi unici delle imposte dirette, indirette, tributi locali e/o regionali, così come modificati ed integrati dalle leggi finanziarie.

E’ fatto divieto di ripartire tra i soci, anche in modo indiretto e differito, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24 - La durata dell’Associazione è illimitata. “Qui Arte” potrà sciogliersi solo per volontà dei Soci, espressa in una Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Tale Assemblea nominerà il liquidatore o i liquidatori.

Il patrimonio sociale verrà destinato all’Ente no profit riconosciuto più idoneo a continuare l’attività culturale di “Qui Arte”.

Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal Regolamento Interno si fa rinvio alle norme di legge.

Per eventuali controversie viene eletto quale Foro competente il Tribunale di Piacenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Piacenza, 16 luglio 2008.

La Presidente dell’Assemblea
(Nicoletta Dal Vera)

La Segretaria dell’Assemblea
(Donata Trinciati)
